SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 749)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1977

Modifiche e integrazioni alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti superflui

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione degli enti inutili, impone a tutti coloro che hanno crediti da far valere nei confronti degli enti soppressi la presentazione — ai fini della conservazione del loro diritto — al Ministro del tesoro, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del provvedimento di soppressione, di una domanda di riconoscimento di credito.

La validità della norma nei confronti di tutti i creditori genericamente considerati, fa sì che essa trovi applicazione anche nei confronti degli ex dipendenti degli enti soppressi, cessati dal servizio anteriormente alla soppressione, i quali vantino crediti per indennità di fine rapporto.

Sul punto, così come sulla perentorietà del termine di scadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento di credito, si è formata in vent'anni costante e consolidata giurisprudenza di corti di merito, nonchè della Suprema corte di cassazione che ha dettato, con sentenza 7 giugno 1966, n. 1485, i seguenti princìpi di diritto:

obbligo da parte dei creditori, ai fini della conservazione del credito verso l'ente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

soppresso, di presentare la propria domanda di riconoscimento di credito;

perentorietà del termine fissato dal primo comma dell'articolo 8 della legge;

irrilevanza della richiesta di pagamento rivolta all'ente prima che ne sia stata disposta la liquidazione;

irrilevanza del riconoscimento del debito da parte della gestione ordinaria dell'ente stesso.

Per quanto sopra non sono stati compresi, fin qui, tra le passività degli enti soppressi i crediti di lavoro dipendente per i quali non esistesse la prescritta e tempestiva domanda, così come risultano dichiarate irricevibili le domande pervenute all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro oltre il termine perentorio fissato dal primo comma dell'articolo 8 della sopra richiamata legge.

Pochi ex dipendenti sono incorsi, però, nella preclusione posta dalla norma durante i venti anni di operatività della legge, in quanto le inadempienze degli enti solo eccezionalmente si realizzavano, un tempo, verso il personale.

È con gli enti soppressi di recente, invece, che il fenomeno ha assunto ben diverse proporzioni; ed in particolare ciò si è verificato con le liquidazioni della « Gioventù Italiana » e dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Il competente ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro si trova, ora, nell'assoluta impossibilità di risolvere quelle numerose situazioni, in cui la mancata presentazione di domande di riconoscimento di credito avrebbe fatto decadere gli ex dipendenti dalla giuridica possibilità di incassare le pregresse competenze di fine rapporto.

Peraltro l'evidente rilievo degli aspetti sociali della questione impone che il problema trovi egualmente una soluzione, quale appunto quella del ricorso allo strumento legislativo.

Tenuto conto, pertanto, della natura giuridica delle indennità di fine rapporto spettanti ai lavoratori, rappresentanti com'è noto una retribuzione differita, e del privilegio dal quale esse sono assistite nelle stesse procedure concorsuali (nelle quali la legge n. 1404 del 1956 affonda, in definitiva, le proprie radici), viene proposto il presente disegno di legge con il quale si intende escludere dall'onere della presentazione della domanda di riconoscimento di credito, prescritto dall'articolo 8, primo comma, della più volte citata legge n. 1404 del 1956, gli ex dipendenti degli enti soppressi rimasti creditori delle competenze di fine rapporto, con esclusione di ogni altro titolo (art. 1).

L'efficacia della nuova disciplina viene fissata con decorrenza 1° gennaio 1975 per comprendere nell'ambito di applicazione della emananda legge le posizioni debitorie dell'ONMI e della GI, enti per i quali, come già si è accennato, la gestione liquidatoria in atto ha evidenziato gli inconvenienti cui si ritiene di dover porre rimedio. In particolare per questi due enti la spesa può essere quantificata in lire 300 milioni per l'ONMI e lire 15 milioni per la GI.

Non è stato previsto un apposito stanziamento per far fronte al maggiore onere derivante dal presente disegno di legge e che si valuta in lire 315 milioni, in quanto si ritiene che allo stesso possa provvedersi con le disponibilità esistenti per l'applicazione dei provvedimenti di soppressione degli enti.

Il disegno di legge intende poi potenziare le esigue strutture dell'ufficio liquidazioni, che devono ora darsi carico di una attività eccezionalmente complessa e gravosa qual è quella connessa alla gestione liquidatoria di enti a carattere nazionale di rilevante importanza. Si è, pertanto, previsto che un contingente di 50 unità del personale ONMI attualmente in attesa di sistemazione e facente capo al Ministero della sanità, che ne sopporta l'onere di retribuzione, sia comandato in via temporanea presso l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro (art. 2).

La norma, infine, di cui all'articolo 3, è diretta a semplificare la sistemazione di circa duecento lavoratori della ex sede centrale ONMI, in armonia con i trasferimenti di personale disciplinati anche dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito di un settore ormai omogeneo dal punto di vista economico e normativo (art. 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente primo comma non si applicano per i crediti relativi alla indennità di fine rapporto dovuta, dagli enti soppressi e posti in liquidazione dal 1° gennaio 1975, al personale dipendente cessato dal servizio nel quinquennio anteriore alla data di soppressione degli enti medesimi ».

Art. 2.

Per sopperire alle esigenze della gestione liquidatoria dell'Opera nazionale maternità e infanzia è comandato presso l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, fino all'attuazione dei ruoli unici di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contingente di 50 persone da scegliere tra il personale del soppresso ente attualmente in servizio presso il Ministero della sanità in attesa di sistemazione, fermo restando a carico dello stesso Ministero della sanità il relativo onere.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, che non trova collocazione presso le Regioni è trasferito nei ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successiva legge 27 novembre 1976, n. 894.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.